

**Allegato n. 3****TRASFERIMENTI PASSIVI**

| DESCRIZIONE                                                                                                     | PREVENTIVO 1994      |                      | CONSUNTIVO           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                 | originario<br>(1)    | aggiornato<br>(2)    | 1994<br>(3)          |
| <b>ALLO STATO:</b>                                                                                              |                      |                      |                      |
| - Ministero del tesoro - art.1 duodecies della legge n.641/1978<br>(già contribuzione destinata all'ONPI) ..... | 951.000.000          | 922.000.000          | 892.084.000          |
| <b>TOTALE .....</b>                                                                                             | <b>951.000.000</b>   | <b>922.000.000</b>   | <b>892.084.000</b>   |
| <b>AD ALTRI ENTI:</b>                                                                                           |                      |                      |                      |
| - IPAS. per contribuzione .....                                                                                 | 983.000.000          | 953.000.000          | 862.348.000          |
| - Istituto italiano di medicina sociale. per contribuzione .....                                                | 4.700.000            | 4.600.000            | 4.391.000            |
| <b>TOTALE .....</b>                                                                                             | <b>987.700.000</b>   | <b>957.600.000</b>   | <b>866.739.000</b>   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO .....</b>                                                                                 | <b>1.938.700.000</b> | <b>1.879.600.000</b> | <b>1.758.823.000</b> |

PAGINA BIANCA

## APPENDICE

### EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1994 la gestione del Fondo volo è stata interessata da norme relative a provvedimenti legislativi di carattere generale.

In particolare, sono da menzionare:

- le disposizioni concernenti il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, norme ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni ai bilanci;

- il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, che in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n. 59, ha disposto miglioramenti per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, ivi comprese quelle del Fondo Volo, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988. I miglioramenti hanno effetto dal 1° gennaio 1991;

- il D.L. 11 agosto 1993, n. 373, il quale in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha introdotto particolari criteri di calcolo della retribuzione pensionabile per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica.

Al riguardo si segnalano:

- l'articolo 11, comma 5, il quale ha disposto dal 1° gennaio 1994 l'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali. Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo fino a lire 1.000.000 lorde mensili. Per le pensioni di importo compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.007.000 l'aumento è stato attribuito fino a raggiungere quest'ultimo importo.

E' da segnalare che dal 1° novembre 1994 spetta alle pensioni l'aumento a titolo di perequazione automatica a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione in parola è stata determinata in 3,5 punti percentuali con decreto ministeriale 20 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

293 del 15 dicembre 1993;

Pertanto, in occasione dell'operazione di rinnovo delle pensioni dell'anno 1995 sono stati operati i conguagli derivanti dall'attribuzione, dal 1° novembre 1994, dell'aumento del 4 per cento a norma dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con le modalità previste dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in luogo del citato aumento del 3,5 per cento.

- l'articolo 11, comma 9, il quale dispone che le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 10 del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dettate per le pensioni di vecchiaia, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo per il 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- l'articolo 11, comma 10, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 10 del decreto n. 503/1992 disponendo che "ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole".

In applicazione di tale disposizione i pensionati che svolgano attività di lavoro dipendente continuano ad essere soggetti al regime di totale o parziale incumulabilità con la retribuzione previsto dalla normativa previgente, con le relative eccezioni, ove il medesimo risulti più favorevole di quello introdotto dal decreto n. 503. Gli stessi soggetti continuano a beneficiare della totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Tale regime si applica, all'atto del pensionamento, anche agli assicurati che si trovano nelle situazioni previste dalla norma;

- l'articolo 11, comma 25, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio anteriormente al 19 settembre 1992, il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227, serie generale, parte prima, del 28 settembre 1994, è stato pubblicato il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, concernente la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

L'articolo 1, comma 1, del decreto dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.

A norma del comma 3 dell'articolo 1 è fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1° luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di revocarla.

Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificatamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto legge 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, il decreto entra in vigore il giorno stesso

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi il 28 settembre 1994.

Per quanto riguarda gli iscritti del Fondo Volo, il decreto legge n. 553 trova applicazione nei confronti del pensionamento per anzianità previsto dal punto 1 dell'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859 come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, dall'art. 6, 1° comma, lettera a) e dall'art. 7, 1° comma della legge 31 ottobre 1988, n. 480, salvo le ipotesi di deroga al blocco espressamente stabilite che, allo stato, nel Fondo riguardano esclusivamente gli iscritti con un'anzianità non inferiore a 40 anni (39 anni e 6 mesi), i casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio, nonché i lavoratori dipendenti da enti e imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione o risanamento previsti da specifiche normative.

Tale ultima deroga si verifica nei confronti dei dipendenti dalle società Alitalia e Ati interessate dal riassetto organizzativo e produttivo a norma dell'art. 9 della legge n. 451/1994.

Il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini previsti, è stato reiterato con alcune modifiche e precisazioni.

Il successivo decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, entrato in vigore il 28 novembre 1994, ha confermato con effetto dal 28 settembre 1994 la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dal decreto n. 654 non trovano applicazione per quanto concerne il Fondo Volo nei seguenti casi:

- a) cessazioni dal servizio per invalidità, derivante o meno da causa di servizio;
- b) lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato domanda di pensione di anzianità in data antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso a tale data dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione. La cessazione del rapporto di lavoro deve risultare dalla documentazione agli atti dell'Istituto ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità.
- c) lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioè con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994. Ai fini della operatività della deroga è sufficiente che la domanda



di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile purchè sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi anteriormente alla data del 28 settembre 1994, ancorchè il perfezionamento dei requisiti di assicurazione di contribuzione richiesti ai fini del diritto alla pensione si verifichi successivamente. La deroga opera soltanto nei casi in cui gli interessati non esplicino attività lavorativa alla data del 28 settembre 1994. La deroga opera anche nei casi in cui l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa in una gestione diversa da quella a carico della quale viene liquidata la pensione;

d) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro. La comunicazione di preavviso deve essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità. Ai fini della operatività della deroga in parola è necessario che il decorso del periodo di preavviso sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riferite all'analogia deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438 per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 28 settembre 1994 il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla presentazione delle domande stesse; il periodo compreso tra la data iniziale del preavviso e la data di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi, pertanto, periodo di preavviso lavorato agli effetti della deroga in parola;

e) ai lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative. Tale deroga si verifica nei confronti dei dipendenti delle società Alitalia e Ati interessate del riassetto organizzativo e produttivo a norma dell'art. 9 della legge n. 451/1994.

f) lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione non inferiore a 40 anni;

g) lavoratori che possano far valere l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza ai fini della misura della pensione.

Si segnalano altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già

liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

GESTIONE SPECIALE DI PREVIDENZA  
PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI  
MINIERE, CAVE E TORBIERE

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto 1994 della gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere si chiude con un risultato di esercizio negativo di 40.734 milioni; tale risultato determina un peggioramento della situazione patrimoniale, già deficitaria, che al 31 dicembre 1994 presenta un disavanzo di 225.579 milioni.

Per una immediata visione dell'andamento della Gestione, nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

### RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

| ANNO | ENTRATE | USCITE | RISULTATO<br>DI<br>ESERCIZIO | SITUAZIONE<br>PATRIMONIALE<br>NETTA ALLA<br>FINE DELL'ANNO |
|------|---------|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1990 | 27.891  | 46.779 | -18.888                      | -100.127                                                   |
| 1991 | 27.604  | 53.937 | -26.333                      | -126.460                                                   |
| 1992 | 31.439  | 56.595 | - 25.156                     | - 151.616                                                  |
| 1993 | 37.571  | 70.800 | - 33.229                     | - 184.845                                                  |
| 1994 | 33.139  | 73.873 | - 40.734                     | - 225.579                                                  |

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nelle pagine seguenti viene riportato, un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1994 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1993.

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1993 e 1994.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati si ritiene necessario evidenziare che per i valori ipotizzati per il 1994 occorre necessariamente fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico" rispetto ai dati previsti originariamente.

|   | DESCRIZIONE                                                                                                 | CONSUNTIVO | PREVENTIVO 1994      |            | CONSUNTIVO |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|
|   |                                                                                                             | 1993       | originario           | aggiornato | 1994       |
|   |                                                                                                             |            | (in milioni di lire) |            |            |
| 1 | DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ANNO .....                                                           | -151.616   | -179.042             | -184.845   | -184.845   |
| 2 | ENTRATE:                                                                                                    |            |                      |            |            |
|   | Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti .....                                             | 3.195      | 3.910                | 3.200      | 3.457      |
|   | Quote di partecipazione degli iscritti .....                                                                | 320        | 295                  | 156        | 179        |
|   | Poste correttive e compensative di uscite .....                                                             | 1.059      | 1.000                | 1.000      | 1.021      |
|   | Entrate non classificabili in altre voci .....                                                              | 63         | 37                   | 54         | 13         |
|   | Trasferimento da altri Enti .....                                                                           | —          | —                    | —          | 99         |
|   | Trasferimento dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali ..... | 1.480      | —                    | —          | 83         |
|   | Trasferimento da altre Gestioni dell'INPS .....                                                             | 31.435     | 29.926               | 28.735     | 28.166     |
|   | Canone d'uso netto immob. strum. adibiti ad uffici .....                                                    | —          | —                    | —          | 3          |
|   | Prelievi da riserve tecniche .....                                                                          | 19         | —                    | —          | 118        |
|   | TOTALE DELLE ENTRATE .....                                                                                  | 37.571     | 35.168               | 33.145     | 33.139     |
| 3 | USCITE:                                                                                                     |            |                      |            |            |
|   | Spese per prestazioni istituzionali ..                                                                      | 58.677     | 59.721               | 57.112     | 56.569     |
|   | Trasferimenti passivi .....                                                                                 | 20         | 24                   | 18         | 257        |
|   | Oneri finanziari .....                                                                                      | 10.191     | 19.257               | 11.265     | 16.159     |
|   | Poste correttive e compensative di entrate .....                                                            | 7          | 4                    | 3          | 7          |
|   | Uscite non classificabili in altre voci ..                                                                  | 3          | 2                    | 2          | 3          |
|   | Spese di amministrazione .....                                                                              | 1.360      | 1.390                | 1.442      | 870        |
|   | Accantonamenti per oneri presunti di competenza .....                                                       | 16         | 9                    | 22         | (...)      |
|   | Variazioni patrimoniali straordinarie ..                                                                    | 18         | —                    | —          | 8          |
|   | Svalutazioni e deprezzamenti .....                                                                          | 508        | 13                   | 45         | —          |
|   | TOTALE DELLE USCITE .....                                                                                   | 70.800     | 80.420               | 69.909     | 73.873     |
| 4 | DISAVANZO DI ESERCIZIO .....                                                                                | -33.229    | -45.252              | -36.764    | -40.734    |
| 5 | DISAVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO .....                                                            | -184.845   | -224.294             | -221.609   | -225.579   |

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la gestione dell'esercizio 1994, di seguito,

si forniscono, per le poste di entrata e di uscita maggiormente significative, le seguenti delucidazioni.

*Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti* - Accertati pari a 3.457 milioni, evidenziano un incremento di 262 milioni rispetto al corrispondente dato dell'anno 1993 da imputare prevalentemente al lieve aumento degli iscritti.

*Quote di partecipazione degli iscritti* - Ascendono a 179 milioni e si riferiscono ai proventi per divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni.

*Trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali* - Trattasi dei contributi (83 milioni) trasferiti dalla Gestione in epigrafe a copertura della maggiore anzianità assicurativa riconosciuta per i pensionamenti anticipati.

*Trasferimento da parte di altre gestioni* - Ammontano a 28.166 milioni e si riferiscono al concorso del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, commisurato al 50 per cento degli oneri sostenuti dalla Gestione.

*Poste correttive e compensative di uscite* - Iscritte per 1.021 milioni, si riferiscono esclusivamente a recuperi di prestazioni pensionistiche.

*Spese per prestazioni* - L'onere di 56.569 milioni si riferisce alle rate di pensioni anticipate per i beneficiari di età inferiore ai 60 anni e le quote integrative per i pensionati che hanno raggiunto il 60° anno di età.

Tale importo è al netto dell'assegno per il nucleo familiare posto a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e delle quote di pensione aventi natura non previdenziale poste a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali analizzate nell'allegato n.3.

La contrazione di 2.108 milioni rispetto al precedente esercizio, trae origine dal minor numero delle pensioni in essere - nonostante il più elevato importo medio delle stesse - sul quale incide l'aumento della perequazione automatica determinata in via previsionale nella misura del 3,5 per cento e accertata nel 4 per cento con decreto ministeriale del 20 novembre 1994, a decorrere dal 1° novembre 1994.

Nei prospetti che seguono si riporta, distintamente per categoria, l'analisi delle pensioni liquidate negli anni 1993 e 1994 e delle pensioni in corso di pagamento alla fine degli anni stessi.

## PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 1993 E 1994

| CATEGORIE |               | NUM.       | IMPORTO ANNUO        |                      | IMPORTO MEDIO     |
|-----------|---------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|           |               |            | A carico Gestione    | Nel complesso        |                   |
| 1993      | vecchiaia     | 253        | 5.031.781.276        | 5.416.383.660        | 21.408.600        |
|           | superstiti    | 202        | 39.395.447           | 2.197.253.280        | 10.877.500        |
|           | <b>TOTALE</b> | <b>455</b> | <b>5.071.176.723</b> | <b>7.613.636.940</b> | <b>16.733.300</b> |
| 1994      | vecchiaia     | 175        | 3.605.658.153        | 3.994.584.950        | 22.826.200        |
|           | superstiti    | 155        | 37.653.057           | 1.835.132.100        | 11.839.600        |
|           | <b>TOTALE</b> | <b>330</b> | <b>3.643.311.210</b> | <b>5.829.717.050</b> | <b>17.665.800</b> |

## PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 1993 E 1994

| CATEGORIE |               | NUM.         | IMPORTO ANNUO         |                        | IMPORTO MEDIO     |
|-----------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
|           |               |              | A carico Gestione     | Nel complesso          |                   |
| 1993      | vecchiaia     | 6.458        | 66.981.712.498        | 129.796.711.150        | 20.098.600        |
|           | superstiti    | 3.287        | 1.024.766.860         | 39.556.160.665         | 12.034.100        |
|           | <b>TOTALE</b> | <b>9.745</b> | <b>68.006.479.358</b> | <b>169.352.871.815</b> | <b>17.378.400</b> |
| 1994      | vecchiaia     | 6.327        | 66.581.760.705        | 133.769.765.925        | 21.142.700        |
|           | superstiti    | 3.231        | 1.116.115.754         | 40.432.962.060         | 12.514.100        |
|           | <b>TOTALE</b> | <b>9.558</b> | <b>67.697.876.459</b> | <b>174.202.727.985</b> | <b>18.225.900</b> |

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati relativi al numero medio degli iscritti e delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.